

(N. 885)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati  
nella seduta del 22 dicembre 1954 (V. Stampato N. 1315)*

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 29 DICEMBRE 1954

### Modificazioni del Prestito redimibile 5 per cento-1936.

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1955, ai titoli del Prestito redimibile 5 per cento, emesso con regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151, viene attribuita, nelle singole serie, numerazione ordinale progressiva.

È abolita la riunione dei titoli in gruppi, stabilita dall'ultimo comma dell'articolo 1 del regio decreto 10 novembre 1936, n. 1933.

##### Art. 2.

I titoli al portatore del Prestito redimibile 5 per cento-1936, in circolazione al 1° gennaio 1955, sono cambiati con altri di taglio unitario o multiplo, effettuando, ove possibile e salvo diversa richiesta dell'esibitore, la con-

temporanea riunione in tagli maggiori, nella serie di appartenenza dei titoli presentati, indipendentemente dalla numerazione e dai gruppi.

Per le operazioni di cambio domandate entro il 30 settembre 1955, la riunione può essere eseguita prescindendo anche dalla serie di titoli esibiti.

##### Art. 3.

Le operazioni di cambio, semplice o con riunione, di cui all'articolo precedente, sono esenti dal pagamento del bollo sui nuovi titoli previsto dall'articolo 16 della tariffa-allegato A al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492.

##### Art. 4.

I titoli di Prestito redimibile 5 per cento-1936 da rilasciare in corrispondenza di quietanze esattoriali, emesse a norma del prov-

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vedimento istitutivo del prestito stesso, sono attribuiti a serie non estratte.

## Art. 5.

Il residuo Prestito redimibile 5 per cento-1936, vigente al 1° gennaio 1955, viene ammortizzato mediante estrazioni annuali di una serie. I sorteggi hanno luogo il 12 dicembre di ciascuno degli anni dal 1955 al 1961, con rimborsabilità dei titoli della serie estratta dal 1° gennaio successivo al sorteggio.

## Art. 6.

Alla copertura dell'onere relativo all'allestimento dei nuovi titoli al portatore del prestito considerato nella presente legge, previsto in 130 milioni di lire, si provvederà mediante riduzione, per un corrispondente importo, dello stanziamento iscritto al capitolo 540

dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-1955.

## Art. 7.

Il Ministro del tesoro, con propri decreti, stabilirà i segni caratteristici dei nuovi titoli, al portatore del Prestito redimibile 5 per cento-1936, e provvederà alle occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
GRONCHI